

REGOLAMENTO TENUTA ed UTILIZZO LABORATORI

Liceo Artistico "San Leucio"

di CASERTA

a.s. 2023/2024

PREMESSA

Il presente regolamento definisce le modalità da adottare per le attività didattiche in laboratorio. Scopo principale è quello di garantire uno standard che consenta la piena tutela della salute e della sicurezza nello svolgimento dell'attività didattica, favorendo la conoscenza degli elementi di pericolo esistenti nel laboratorio con l'obiettivo di prevenire i rischi che possono derivarne.

La responsabilità nella gestione della sicurezza riguarda l'intera organizzazione scolastica, dalla dirigente scolastica sino ad ogni lavoratrice/ore e alunna/o, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.

Il D.Lgs. 81/08, "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati. Secondo questa norma il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mentre il lavoratore deve rispettare le norme di prevenzione e prendersi cura non solo della propria sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Nel caso del Liceo Artistico "San Leucio" di CASERTA il DATORE DI LAVORO è la Dirigente Scolastica, le studentesse e gli studenti sono equiparati al LAVORATORE, mentre il personale docente, in quanto costituito da soggetti che svolgono un'attività di controllo e di sorveglianza sulle attività scolastiche ricopre il ruolo che è tipico del PREPOSTO.

Lo stesso D.lgs. 81/2008, art. 2 al punto e), definisce il **PREPOSTO** come *«Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»*.

Gli elementi essenziali della definizione, che permettono di comprendere il ruolo dei preposti, sono essenzialmente tre: **il fatto di espletare poteri gerarchici e funzionali, il fatto di sovrintendere alle attività e quello di controllare l'esecuzione del lavoro.**

Secondo l'art. 299 del D.Lgs. 81/2008, essendo il PREPOSTO uno dei soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza, non è necessario alcun atto formale di nomina da parte della Dirigente Scolastica, ma è sufficiente che svolga un compito operativo effettivo (coordinamento, comando, controllo di altri soggetti). A maggior ragione per essere "PREPOSTI" non è necessaria alcuna "delega" come definita dal D.Lgs. 81/2008, art. 16. Nella scuola sono preposti:

- Docenti di laboratorio che insegnano discipline artistiche o tecnico-scientifiche durante l'utilizzo di laboratori limitatamente alle condizioni nelle quali i propri studenti sono equiparati a lavoratori (ossia quando frequentano i laboratori).

Tutto ciò premesso, si ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori un'atmosfera di condivisione e corresponsabilità, che coinvolga tutte le tipologie di utenti (docenti, studenti, tecnici, etc.) nel rispetto di poche ma indispensabili regole di accesso e di utilizzo delle apparecchiature presenti nei laboratori stessi.

ART. 1 - ACCESSO ai LABORATORI

Il laboratorio è uno spazio dell'istituto fruibile per lo svolgimento delle lezioni delle materie curricolari di INDIRIZZO utilizzato dalle/dai docenti delle discipline insegnate con l'ausilio dell'assistente tecnico per le attività pratiche, secondo il quadro orario predisposto dall'istituto.

L'accesso delle studentesse e degli studenti ai laboratori è subordinato alla presenza del/della docente per le sole attività teoriche; alla presenza anche dell'assistente tecnico/a dell'area di pertinenza per le attività pratiche. **È VIETATO** l'accesso ai laboratori a singoli o a gruppi di studentesse e di studenti senza la presenza del/della docente.

Qualunque utilizzo dei laboratori per esigenze didattiche al di fuori dell'orario programmato, dovrà essere concordato con il responsabile del laboratorio e l'assistente tecnico, esplicitamente autorizzato dalla Dirigente Scolastica ed avverrà secondo le modalità e le restrizioni che saranno ritenute necessarie e in base alle disponibilità dei laboratori e del personale.

L'apertura e la chiusura del laboratorio a scopi didattici è affidata al/alla docente in orario di lezione e all'assistente tecnico/a. L'accesso ai laboratori avviene tramite la richiesta delle relative chiavi, custodite dai collaboratori scolastici. Esse dovranno essere prelevate, custodite e restituite, esclusivamente dal/dalla docente autorizzato/a ad usare il laboratorio.

Quando non si svolgono attività all'interno del laboratorio o nello stesso non vi è personale autorizzato, le porte di accesso al laboratorio dovranno essere chiuse a chiave.

Di tutti gli strumenti richiesti per l'utilizzo a scopo didattico al di fuori dei laboratori, fino alla riconsegna all'assistente tecnico/a, sono ritenuti responsabili i/le docenti che ne hanno richiesto l'utilizzo. Il ritiro e la riconsegna devono avvenire a cura di un/una docente o di un collaboratore scolastico/a e mai essere demandato alle studentesse e agli studenti.

ART. 2 - NORME di COMPORTAMENTO delle STUDENTESSE e degli STUDENTI nei LABORATORI

Le studentesse e gli studenti che utilizzano i laboratori avranno cura, alla fine dell'ora di lezione, di portar via oggetti personali e/o materiale didattico (libri, quaderni, penne, ecc.), per lo smarrimento dei quali, la Scuola si solleva da ogni eventuale responsabilità.

Ciascun allievo/a sarà ritenuto/a responsabile per qualunque danneggiamento a suppellettili e/o macchinari. In particolare, per l'uso improprio e scorretto di ogni supporto e/o strumentazione che, se danneggiati, saranno addebitati allo/a studente/studentessa responsabile, se individuabile o all'intera classe, in caso contrario.

Ai fini di una corretta e sicura gestione delle attività di laboratorio la/lo studentessa/studente deve:

- accedere ai laboratori solo se è presente almeno un insegnante responsabile dell'attività didattica e l'assistente;

- mantenere sempre un comportamento corretto, tale da non creare pericoli per sé e per gli altri e utilizzare con attenzione le attrezzature in dotazione e solo dietro stretta sorveglianza della/del docente e dell'assistente tecnico;
- attenersi alle disposizioni impartite dalla/dal docente e dall'assistente tecnico/a e rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti.

È fatto **assoluto DIVIETO** di:

- utilizzare i macchinari e le attrezzature presenti nel laboratorio in assenza del docente di indirizzo o dell'assistente tecnico;
- effettuare riprese video non autorizzate;
- accedere autonomamente al laboratorio;
- utilizzare prodotti se non sotto il diretto controllo del/della docente di indirizzo o dell'assistente tecnico;
- lasciare accesi telefoni cellulari vicino alle macchine;
- consumare cibo e bevande.

ART. 3 - COMPITI e RESPONSABILITÀ del DOCENTE nel LABORATORIO

Ogni docente della disciplina di laboratorio prepara il materiale per le esercitazioni, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse e si assicura che non vi siano stati danneggiamenti.

Per ogni attività di laboratorio la/il docente, oltre ad essere responsabile delle attività didattiche, è assimilato al **PREPOSTO** e quindi ha anche la responsabilità della sicurezza delle studentesse e degli studenti nello svolgimento delle attività didattiche a rischio specifico.

Il personale docente si intende anche qualificato, cioè informato riguardo ai rischi per la sicurezza e la salute derivati dall'uso delle attrezzature e dei prodotti presenti nel laboratorio e quindi responsabile del proprio operato per ciò che concerne le norme di sicurezza.

È **ASSOLUTAMENTE VIETATO** introdurre (da parte di docenti e/o assistenti tecnici), nei laboratori, sostanze o prodotti privi di schede tecniche di sicurezza non acquistati dalla scuola, che mettono in serio pericolo la salute propria e degli utenti. La scuola riterrà **RESPONSABILE** chiunque non si attenga alle norme in materia di sicurezza e risponderà civilmente e penalmente del proprio operato.

Spetta alle/ai docenti informare le classi riguardo:

- i rischi specifici connessi all'uso di prodotti e attrezzature;
- le misure antinfortunistiche di prevenzione protezione previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio, l'abbigliamento idoneo (le studentesse e gli studenti obbligatoriamente dovranno indossare il CAMICE BIANCO e il CARTELLINO di riconoscimento) ed eventuali mezzi di protezione individuale;
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- essere sempre presenti nel laboratorio utilizzato con la propria classe;
- educare le allieve e gli allievi ad assumere comportamenti in autotutela della salute;
- invitare le/gli alunne/i a verificare l'applicazione delle norme di sicurezza e a segnalare ogni problema che dovesse riscontrarsi nell'applicazione della procedura prevista;
- impedire alle/agli alunne/i di utilizzare impropriamente materiali e strumentazioni e controllare che essi utilizzino soltanto supporti e materiali sicuri forniti dalla scuola o espressamente autorizzati dal/dalla docente stesso/a;

- programmare esercitazioni o iniziative che, per il loro intrinseco grado di pericolosità, per il particolare stato delle attrezzature non possono generare situazioni di rischio per l'incolumità fisica delle studentesse e degli studenti;
- sorvegliare e verificare l'operato delle/dei discenti durante le esercitazioni;
- controllare l'integrità e la presenza di tutti i materiali e delle attrezzature onde poter risalire tempestivamente ai responsabili, in caso di eventuali danni e/o di furti;
- comunicare tempestivamente al responsabile o alla Dirigente Scolastica eventuali violazioni di quanto disposto.

ART. 4 - FUNZIONI e RESPONSABILITÀ dell'ASSISTENTE TECNICO

L'Assistente Tecnico, cui il laboratorio risulta essere stato affidato, si occupa dell'utilizzo delle macchine per lo svolgimento delle attività di laboratorio, nonché della manutenzione ordinaria dei macchinari e della strumentazione in dotazione al laboratorio.

L'Assistente Tecnico ha il dovere di:

- attenersi alle disposizioni del Regolamento d'Utilizzo dei Laboratori;
- custodire la documentazione relativa ai macchinari impiantati nel laboratorio;
- in quanto addetto alla conduzione tecnica del laboratorio, garantirne l'efficienza e la funzionalità;
- segnalare tempestivamente al Responsabile di Laboratorio eventuali anomalie relative ad ambienti, macchine, strumenti, attrezzature, materiali, sostanze, ecc. in dotazione al laboratorio;
- effettuare la conduzione e l'ordinaria manutenzione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori;
- assicurare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre agibili ed attuare le prescrizioni antincendio e di evacuazione relative al settore di propria competenza;
- osservare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi imprevedibili che si possono verificare, dandone immediata ed esauriente informazione al Responsabile segnalando l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
- provvedere alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nel laboratorio cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- provvedere al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, o garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni;
- effettuare la ricognizione del materiale esistente e verificare il suo stato ad ogni Inizio e/o chiusura di anno scolastico;
- compilare il registro per lo scarico dei materiali per le esercitazioni didattiche con l'annotazione della data, dell'ora, della classe e del docente interessato all'attività di laboratorio.

All'assistente Tecnico che durante l'attività didattica riscontri anomalie nello svolgimento della stessa (anomalo utilizzo dei macchinari, realizzazione di attività non autorizzate, utilizzo di materiale non conforme alle norme) è fatto obbligo di comunicare l'accaduto al Responsabile del laboratorio o alla Dirigente Scolastica, affinché siano presi gli opportuni provvedimenti.

ART. 5 - COMPITI del RESPONSABILE di LABORATORIO

La/Il docente con tale incarico è responsabile dell'osservanza delle norme e della corretta conduzione delle attività all'interno del laboratorio, pertanto, ha il dovere di:

- attenersi e far rispettare le presenti disposizioni;
- vigilare sulla tenuta in efficienza di macchine, apparecchiature e attrezzature in dotazione dei laboratori ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità dei relativi dispositivi di sicurezza assieme all'assistente tecnico/a di laboratorio;
- informare le/i docenti che utilizzano il laboratorio che sono consegnatari dello stesso e che in caso di danni, manomissioni e smarrimenti di materiale didattico si provvederà al recupero della somma occorrente per il nuovo acquisto, a carico della classe che ne ha usufruito;
- vigilare sull'adozione e tenuta in efficienza delle misure antinfortunistiche di prevenzione e protezione previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio;
- segnalare alla dirigente scolastica eventuali danni, manomissioni, situazioni di inefficienza o violazioni alla presente;
- segnalare alla dirigente scolastica eventuali esigenze di materiale, di strutture, di arredi o di una diversa organizzazione degli spazi didattici del laboratorio.

ART. 6 - NORME FINALI

L'utilizzo dei laboratori da parte di chiunque comporta l'integrale applicazione del presente regolamento. Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal Regolamento sono ammesse solo se concordate esplicitamente e preventivamente con la Dirigente Scolastica.

Approvato con delibera nm. 2 del Consiglio di Istituto del 15.02.2024